

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

(PROVINCIA DI BRESCIA)

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 20/02/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N°39 DEL 14/09/2022 DA PARTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO CON CAUSA N°883/2022 CONFERMATA DA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N°10577/2023 REG. PROV. COLL N° 05000/2023 REG.RIC. RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PROMOSSA EX ART. 1 CO 2 LETT.B) DELLA L. 120/2020 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE DEFINITO ALL'ART. 3 CO. 1 LETT. III) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI ELICOTTERO NECESSARIO AL TRASPORTO DI MATERIALE DA ESBOSCO VEGETALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DI VARI CORSI D'ACQUA PER CONTENIMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO" IN COMUNE DI VIONE

CUP: I19H18000010001 - CIG N. 9271062264

Il Responsabile Unico del Procedimento

VERIFICATO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018 con cui sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico Del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs- 50/2016 e smi per le procedure di acquisizioni di beni, servizi e lavori allo scrivente;

RICHIAMATA la det.41 del 15/05/2023 con la quale la scrivente riportava la cronistoria dell'andamento dell'appalto e, a seguito di ricorso al TAR della ditta Elifly, spiegava le motivazioni per cui si intendeva procedere nella vigenza del contratto per le lavorazioni strettamente necessaria da eseguirsi in regime di messa in sicurezza;

RICHIAMATA la det.69 del 19/09/2023 con la quale la scrivente, in attesa dell'imminente discussione della controversia al Consiglio di Stato, congelava la procedura che in termini operativi d'intervento non necessitava di particolari azioni in via emergenziale;

CONSIDERATO CHE dal punto di vista amministrativo con parere della D.L prot. 2702 del 03/08/2023 la data di fine lavori è stata prorogata al 31/07/2024;

CONSIDERATO CHE ad oggi la prestazione è stata effettuata e fatturata per un corrispettivo di euro 105.956,00 € + iva e che la restante parte dei lavori potrebbe essere eseguita con metodo tradizionale di esbosco;

PRESO ATTO CHE la ricorrente, non ha chiesto in giudizio il subentro nella esecuzione della prestazione, né ha rivolto domanda per la declaratoria di annullamento e/o inefficacia del contratto;

PRESO ATTO

Come di recente confermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Campania – Napoli – Sentenza N. 2254 del 13.04.2023) in applicazione del disposto di cui agli artt. 108 – 121 e 122 CPA, nel caso in cui sia stata giudizialmente annullata l'aggiudicazione e il giudice non si sia pronunciato, d'ufficio o per difetto della relativa domanda, sulla efficacia del contratto non è ammissibile la caducazione automatica di quest'ultimo, ma è l'Amministrazione che, non potendo rimanere inerte, a dover assumere le determinazioni necessarie.

In tal senso, Consiglio di Stato, sentenza 1798 del 5 maggio 2016: << la stazione appaltante è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l'annullamento dell'aggiudicazione, permangano o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattuale in essere con l'operatore economico aggiudicatario, ovvero se non risponda maggiormente all'interesse pubblico risolvere il contratto e indire una nuova procedura di gara in applicazione del potere riconosciuto ora dall'art. 108, comma 1 D.Lgs. 50/2016 >>.

Codesta Stazione Appaltante, lungi dal rimanere inerte, ha assunto le determinazioni sopra richiamate, dando corso alla continuazione del rapporto contrattuale in essere con l'aggiudicataria in considerazione delle ragioni di urgenza e pubblica sicurezza ivi espresse tali da costituire preciso interesse pubblico alla prosecuzione della vigenza del contratto. Ragioni ora attenuate, in considerazione dei lavori eseguiti, ma non del tutto cessate.

Del pari, ragioni di ordine tecnico e di sicurezza sul lavoro consigliano che l'ultimazione dei lavori, peraltro in parte residuale e minimale, sia condotta dall'odierna esecutrice che ha dimostrato di avere i mezzi tecnici e le capacità necessarie, nonché vanta ormai una conoscenza approfondita del lavoro da svolgere e della natura dei luoghi.

Del resto è intenzione della scrivente ultimare le lavorazioni residue tendenzialmente utilizzando un metodo tradizionale di esbosco residuando il trasporto a mezzo elicottero per esigenze particolari come precisato nell'accordo quadro sottoscritto. Non pare quindi rispondere ad esigenze di pubblico interesse la ricerca di un nuovo operatore economico per attività marginale e solo potenziale.

Non senza dimenticare che eventuali ritardi oltre la data indicata di fine lavori potrebbero comportare per il Comune di Vione, di cui lo scrivente Consorzio è ente in house, il rischio della perdita del finanziamento pubblico preordinato allo svolgimento dei lavori in oggetto.

In definitiva, pare di poter ragionevolmente affermare che l'interesse pubblico cui deve essere tesa l'azione amministrativa sia maggiormente tutelato disponendo la prosecuzione della vigenza del contratto in essere.

Il sottoscritto, Dott. Matteo Casalini, Responsabile del Procedimento date queste premesse;

PROPONE

La prosecuzione della vigenza del contratto stipulato con Elimast Srl ed il prosieguo del relativo al servizio di nolo a caldo di elicottero necessario al trasporto di materiale da esbosco vegetale nell'ambito dei lavori di "pulizia e messa in sicurezza di vari corsi d'acqua per contenimento rischio idrogeologico" in Comune di Vione.

Inoltre con la presente si richiede alla ditta Elimast il rimborso della quota parte delle spese processuali conteggiate in 3.990,00 €, in ragione della solidarietà disposta con la citata sentenza del TAR Lombardia – Sezione Staccata di Brescia.

**IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Matteo Casalini)**

Il sottoscritto, Dott. For. Riccardo Mariotti, Direttore del Consorzio Forestale Due Parchi

DETERMINA

- di approvare e fare propria la sopraccitata proposta del Responsabile di Procedimento.
- di stabilire infine che, ai sensi dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DICHIARA

- di pubblicare il presente atto presso l'albo pretorio di questo ente on-line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
Dott. For. Riccardo Mariotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.